


CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL'ANNO 2017

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
del 22 febbraio 2018
presieduta da Paolo Grossi*

Palazzo della Consulta

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DELL'ANNO 2017**

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

Analisi dei dati quantitativi e composizione: Gioconda Verrengia

Analisi del tipo di dispositivo: Ida Norelli

Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale: Gioconda Verrengia

Indice delle voci: Maria Fierro

INDICE GENERALE

- Analisi dei dati quantitativi.....	7
1. Il totale delle decisioni	7
2. Il rapporto tra decisioni e atti di promovimento	12
3. La forma delle decisioni	16
4. Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale: mancata pronuncia nel merito; dichiarazione di illegittimità	19
5. La scelta del rito	20
6. I tempi delle decisioni.....	20
7. Il collegio giudicante	20
- Analisi del tipo di dispositivo	21
- Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale	39
- Indice delle voci	63

ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI

1. Il totale delle decisioni


Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2017 è di 281. Si tratta di un dato inferiore a quello dell'anno precedente (-3,76%) e leggermente superiore a quello del 2015 (+1,81%). Risulta confermata la recente tendenza (a partire dal 2014) per cui il totale delle pronunce non supera la soglia dei 300 provvedimenti.

Se si scompone il precedente ventennio (1997-2016) in periodi di cinque anni, si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 490 tra il 1997 e il 2001, 462 tra il 2002 e il 2006, 395 tra il 2007 e il 2011 e 299 tra il 2012 e il 2016. Il dato del 2017 conferma il generale *trend* decrescente.

La diminuzione dei valori assoluti rispetto al passato è dovuta, tra l'altro, alla minore quantità degli atti di promovimento dei giudizi di legittimità costituzionale. Prendendo in considerazione l'ultimo quinquennio, sono pervenuti alla Corte: nel 2017 198 ordinanze di rimessione e 92 ricorsi, nel 2016 279 ordinanze di rimessione e 78 ricorsi, nel 2015 348 ordinanze di rimessione e 104 ricorsi, nel 2014 266 ordinanze di rimessione e 93 ricorsi, nel 2013 286 ordinanze di rimessione e 103 ricorsi.

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 1997. Con esso si può cogliere la progressiva contrazione del numero di decisioni, accentuatasi negli anni più recenti.

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (1997-2017)




Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio costituzionale, le decisioni sono così ripartite: 158 (102 sentenze e 56 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 100 (77 sentenze e 23 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 7 (4 sentenze e 3 ordinanze) nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 9 in quello per conflitto tra poteri dello Stato, costituite dalle 5 ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e dalle 4 pronunce (2 sentenze e 2 ordinanze) rese nella fase di merito. Completano il quadro 4 ordinanze di correzione di errori materiali e 3 sentenze in tema di ammissibilità del *referendum*.

Tradotti questi valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio incidentale riguardi il 56,23% delle pronunce adottate mentre il giudizio in via principale si attesta al 35,59% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 2,49% per i conflitti tra enti; 3,20% per i conflitti tra poteri dello Stato (di cui l'1,78% è costituito dalle ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e l'1,42% dalle decisioni rese nella fase di merito), 1,07% per il giudizio di ammissibilità del *referendum* e 1,42% per la correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori in percentuale.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2017 in rapporto al totale delle decisioni




Il giudizio in via incidentale, con le sue 158 decisioni, ha uguagliato il valore del 2016. Esso continua a far registrare (come nel 2016 e nel 2015) il dato più rilevante del contenzioso costituzionale, confermando l'inversione di tendenza rispetto ad un recente passato (2013 e 2012), in cui il giudizio in via principale è risultato maggioritario.

Per il settimo anno consecutivo, il totale delle decisioni rese in via incidentale è risultato comunque inferiore a 200 (196 nel 2011, 141 nel 2012, 145 nel 2013, 171 nel 2014, 145 nel 2015 e 158 nel 2016) e per la decima volta nella storia della Corte costituzionale (come già negli anni 1956, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016), in termini percentuali, non ha raggiunto la soglia del 60% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2003-2017)



Le 100 decisioni adottate nel 2017 in sede di giudizio principale segnano un lieve decremento (-3,85%) rispetto alle 104 decisioni del 2016. Restano sempre delle eccezioni i valori del 2013 (149) e del 2012 (150) che hanno esibito una temporanea inversione di peso tra il giudizio incidentale e quello principale all'interno del contenzioso costituzionale.

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2003-2017)



Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, le 7 decisioni del 2017 rappresentano un significativo decremento (-53,33%) rispetto alle 15 del 2016.

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale dei conflitti intersoggettivi a partire dal 2003.

Grafico n. 5 – Il conflitto tra enti in rapporto al totale delle decisioni (2003-2017)




Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, le 9 pronunce del 2017 fanno registrare un sensibile decremento (-18,18%) rispetto al 2016 (11 pronunce) e costituiscono un dato decisamente inferiore alle 14 decisioni del 2014 e alle 22 del 2013.

La segnalata diminuzione è dovuta al minor numero di pronunce adottate nella fase di ammissibilità: infatti si è passati dalle 9 ordinanze adottate nel 2016 alle 5 del 2017. Per contro, si sono avute più decisioni nella fase di merito: 2 nel 2016 e 4 nel 2017.

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del conflitto interorganico negli ultimi quindici anni, distinguendo tra decisioni rese in fase di ammissibilità e decisioni rese in fase di merito.


Grafico n. 6 – Il conflitto tra poteri dello Stato in rapporto al totale delle decisioni (2003-2017)



In relazione al giudizio di ammissibilità del *referendum* le 3 sentenze del 2017 fanno registrare un lievissimo incremento rispetto agli ultimi cinque anni.

Il grafico n. 7 mostra l'andamento delle decisioni in tema di ammissibilità del *referendum* negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 7 – Il giudizio di ammissibilità del referendum nel corso degli anni (2003-2017)




Le 4 ordinanze di correzione di errori materiali completano i dati sul contenzioso costituzionale del 2017.

2. Il rapporto tra decisioni e atti di promovimento

Al 1° gennaio 2017 risultavano pendenti complessivamente 550 giudizi, nel corso dell'anno sono pervenuti 308 atti di promovimento, del totale sono stati definiti 482¹ giudizi, sicché la pendenza di fine anno ammonta a 376 giudizi (con un significativo decremento del 31,27%).

Il grafico n. 8 descrive questo andamento.

Grafico n. 8 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2017)




Passando all'esame dei dati in relazione ai diversi tipi di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2017 erano 405, nel corso dell'anno sono pervenuti 198 atti di promovimento e ne sono stati definiti 352². La pendenza al 31 dicembre 2017 si attesta a 251 giudizi da definire (con un decremento del 38,02%).

¹ A essi ne vanno aggiunti 5 parzialmente decisi

² A questi ne vanno aggiunti 2 che hanno sollevato questioni per le quali l'ordinanza n. 24 del 2017 ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Il grafico n. 9 offre un quadro di sintesi della pendenza del giudizio incidentale.


Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2017)



I dati relativi al giudizio in via principale fotografano una situazione di decremento del 14,05% delle pendenze di fine anno, con 104 giudizi ancora da definire rispetto ai 121 di fine 2016. La contrazione della pendenza è dovuta sia al minor numero di ricorsi pervenuti nell'ultimo triennio sia ad un significativo incremento del definito (+29,55%): infatti, si è passati dagli 88 ricorsi decisi nel 2016 ai 109³ decisi nel 2017.

Il grafico n. 10 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2017.

Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2017)




³ A essi ne vanno aggiunti 5 parzialmente decisi.

Per quel che attiene ai conflitti tra enti territoriali, il dato della pendenza di fine anno (16) è risultato pressoché invariato rispetto al 2016 (15): infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 8 conflitti e ne sono stati definiti 7.

Il grafico n. 11 dà un quadro di sintesi delle pendenze dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2017.

Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto intersoggettivo, 2017)




In relazione ai conflitti tra poteri, i dati della fase dell'ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase del merito.

Con riguardo alla fase di ammissibilità, il dato della pendenza è pari a 1 poiché al 1° gennaio 2017 non risultavano pendenti conflitti e nel corso dell'anno sono pervenuti 8 ricorsi, di cui 7 definiti.

Il grafico n. 12 illustra i suddetti dati.


Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – ammissibilità, 2017)



Per la fase di merito, invece, si è riscontrato un lieve decremento della pendenza di fine anno: difatti, dai 6 giudizi ancora da definire al 31 dicembre 2016 si è arrivati ai 4 di fine 2017. Nell'anno sono pervenuti 2 conflitti e ne sono stati decisi 4.

Il grafico n. 13 mostra la dinamica inerente al 2017.

Grafico n. 13 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – merito, 2017)



L'ultimo dato da considerare attiene alla definizione di 3 giudizi di ammissibilità di *referendum*, pervenuti e iscritti nel relativo registro nel 2016. Nel 2017 non sono pervenuti alla Corte nuovi quesiti referendari.


3. La forma delle decisioni

Le 281 decisioni rese nel 2017 si suddividono in 188 sentenze e 93 ordinanze, rispettivamente pari al 66,90% ed al 33,10% del totale.

Negli ultimi cinque anni le sentenze hanno sempre superato la soglia del 60% del totale delle decisioni. Più in generale, la percentuale di sentenze ha registrato una tendenziale progressione che è giunta, a partire dal 2012, ad invertire i rapporti tra sentenze ed ordinanze, con le prime che hanno costituito oltre la metà delle complessive pronunce.

Il grafico n. 14 riassume i dati degli ultimi 15 anni.

Grafico n. 14 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2003-2017)




Il quadro generale si arricchisce di spunti di riflessione ulteriori allorché si vadano a disaggregare i dati delle sentenze e delle ordinanze per tipo di giudizio.

Nel giudizio in via incidentale sono state rese 102 sentenze e 56 ordinanze (rispettivamente: 64,56% e 35,44%); nel giudizio in via principale 77 sentenze e 23 ordinanze (rispettivamente: 77% e 23%); nel giudizio per conflitto tra enti 4 sentenze e 3 ordinanze (rispettivamente: 57,14% e 42,86%); nella fase di merito del conflitto tra poteri dello Stato 2 sentenze e 2 ordinanze.

Il grafico n. 15 riassume i dati appena forniti, rappresentando le ulteriori tipologie di giudizio costituzionale (giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato, correzione di errori materiali e ammissibilità di referendum).


Grafico n. 15 – Sentenze e ordinanze per tipo di giudizio (2017)



Nell'ambito del giudizio in via incidentale le 102 sentenze segnano un significativo incremento (+14,60%) rispetto ai dati del 2016 (89 sentenze) e (+20%) del 2015 (85 sentenze). Le 56 ordinanze, al contrario, rappresentano un sensibile decremento (-18,84%) rispetto al dato del 2016 (69 ordinanze), avvicinandosi al livello del 2015 (59 ordinanze).

Il grafico n. 16 dettaglia i dati relativi al giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 16 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via incidentale (2003-2017)




Nel giudizio in via principale, le 77 sentenze del 2017 rappresentano una diminuzione (-6,10%) rispetto al dato del 2016 (82).

Il numero delle ordinanze (23) rimane pressoché invariato rispetto al 2016 (22).

Il grafico n. 17 riassume i dati forniti.

Grafico n. 17 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via principale (2003-2017)



4. Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale: mancata pronuncia nel merito; dichiarazione di illegittimità

In questa sezione si evidenziano, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale in ciascuno degli anni compresi tra il 2013 ed il 2017, le dichiarazioni di illegittimità nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di (manifesta) inammissibilità della questione promossa in via incidentale o principale ovvero di estinzione e cessazione della materia del contendere nel solo giudizio principale.

Giudizio in via incidentale

Anno	Totale decisioni	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2017	158	92 (75 decisioni)	39 (29 sentenze)
2016	158	91 (77 decisioni)	40 (34 sentenze)
2015	145	74 (68 decisioni)	44 (38 sentenze)
2014	171	89 (77 decisioni)	46 (34 sentenze)
2013	145	76 (69 decisioni)	48 (42 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Totale decisioni	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2017	100	24 (24 decisioni)	4 (4 decisioni)	68 (30 decisioni)	108 (53 sentenze)
2016	104	27 (25 decisioni)	10 (10 decisioni)	58 (39 decisioni)	71 (41 sentenze)
2015	113	38 (37 decisioni)	30 (20 decisioni)	44 (30 decisioni)	44 (36 sentenze)
2014	91	26 (24 decisioni)	13 (10 decisioni)	58 (29 decisioni)	90 (49 sentenze)
2013	149	32 (32 decisioni)	17 (15 decisioni)	55 (44 decisioni)	208 (95 sentenze)

5. La scelta del rito

Nel 2017, la Corte ha tenuto 23 udienze pubbliche e 16 camere di consiglio.

Delle 281 decisioni totali, 169 (60,14%) sono state pronunciate a seguito di udienza pubblica e 112 sono state adottate a seguito di camera di consiglio (39,86%).

Ancora una volta, dal 2011, si è confermata la prevalenza delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica e la conseguente inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti in cui le decisioni assunte in camera di consiglio erano di numero superiore.

Buona parte delle decisioni pronunciate a seguito di udienza pubblica hanno avuto la forma di sentenza: delle 169 decisioni, infatti, 147 sono sentenze (86,98%) e 22 ordinanze (13,02%). Al contrario, le ordinanze hanno rappresentato la maggioranza delle 112 decisioni adottate a seguito di camera di consiglio: 71 ordinanze (63,39%) e 41 sentenze (36,61%).

6. I tempi delle decisioni

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale risultano ragionevolmente brevi.

Il dato fondamentale su cui conviene soffermarsi è quello del tempo che intercorre tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è stata di 362 giorni. Pur trattandosi di un valore superiore a quelli registrati negli anni precedenti (344 giorni del 2016 e 275 del 2015), si è comunque confermata quella positiva tendenza iniziata nel 2007 che evidenzia intervalli inferiori ad un anno per la trattazione della questione.

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è stato di 389 giorni, valore di gran lunga inferiore ai 453 giorni del 2016 e ai 598 giorni del 2015.

Nei conflitti tra enti, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione, sono trascorsi, in media, 699 giorni⁴. Nel 2016 i giorni occorrenti sono stati 753 e 362 nel 2015.

Per quel che attiene alla media dei giorni necessari per la trattazione dei conflitti tra poteri dello Stato decisi nel merito, il valore medio è stato di 473 giorni tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto e la sua trattazione: un dato superiore ai 377 giorni del 2016 e ai 245 giorni del 2015.

7. Il collegio giudicante

Nel 2017 il collegio ha registrato un avvicendamento.

Il dott. Alessandro Criscuolo è cessato dalla carica di Giudice costituzionale l'11 novembre 2017, giungendo alla naturale scadenza del mandato; in sua sostituzione, la Corte di Cassazione ha eletto in data 26 ottobre 2017 il dott. Giovanni Amoroso, che ha giurato il 13 novembre 2017.

Delle 281 decisioni del 2017 il Presidente Paolo Grossi ne ha firmate 271 e il Vice Presidente Giorgio Lattanzi 10.

In due pronunce (sentenze nn. 26 e 262) il giudice redattore è risultato diverso dal relatore.

⁴ Il dato apparentemente elevato tiene conto del significativo lasso di tempo specificamente riguardante un'ordinanza di estinzione, senza la quale il tempo medio di trattazione delle questioni si sarebbe attestato sul più contenuto valore di 564 giorni.

ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

(dalla decisione n. 1 alla n. 281)

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALALE

1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 35 (allegata ord. di inammissibilità degli interventi)
sent. n. 51
sent. n. 85 (*nella parte in cui prevede che "...*”)⁵ (inammissibilità di intervento)
sent. n. 89
sent. n. 104
sent. n. 121
sent. n. 176
sent. n. 241
sent. n. 251
sent. n. 267

1.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.2.1. ABLATIVE

“limitatamente alle parole ...”

sent. n. 35
sent. n. 76
sent. n. 104

“nella parte in cui consente ...”

sent. n. 35

“nella parte in cui esclude”

sent. n. 218⁶
sent. n. 242

“nella parte in cui prevede ...”

sent. n. 7
sent. n. 15
sent. n. 21
sent. n. 52
sent. n. 85
sent. n. 147
sent. n. 193
sent. n. 205

“nella parte in cui sostituisce ... limitatamente alle parole ...”

⁵ Formula meramente descrittiva.

⁶ Illegittimità costituzionale sopravvenuta rispetto al momento della originaria entrata in vigore della norma censurata.

sent. n. 246

1.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui non consente/consentono ...”

sent. n. 90

“nella parte in cui non esclude ...”

sent. n. 178

“nella parte in cui non prevede/prevedono ...”

sent. n. 30

sent. n. 82

sent. n. 206

sent. n. 258

sent. n. 268

1.2.3. SOSTITUTIVE

“nella parte in cui assoggetta a ... anziché ...”

sent. n. 177

1.3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE

1.3.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE *TOUT COURT*

sent. n. 251

1.3.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.3.1.1. ABLATIVE

“nella parte in cui prevede ...”

sent. n. 21

“nella parte in cui prevede che si applicano le disposizioni ...”

sent. n. 52

2. NON FONDATEZZA

sent. n. 16 (allegata ord. di inammissibilità di intervento)
sent. n. 17
sent. n. 18
sent. n. 20
sent. n. 23
sent. n. 29 (*nei sensi di cui in motivazione*) (allegata ord. di inammissibilità di intervento)
sent. n. 35
sent. n. 42 (*nei sensi e nei limiti di cui in motivazione*)
sent. n. 43
sent. n. 47
sent. n. 53 (*nei sensi e nei limiti di cui in motivazione*)
sent. n. 56
sent. n. 69 (*nei sensi e nei limiti di cui in motivazione*) (allegata ord. di inammissibilità di intervento)
sent. n. 70
sent. n. 83
sent. n. 84
sent. n. 86 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 87 (*nella parte in cui sostituisce l'art. ...*)
sent. n. 94 (*nella parte in cui stabilisce che "... "*)
sent. n. 99 (*nella parte in cui si riferisce ...*)
sent. n. 104
sent. n. 108
sent. n. 122
sent. n. 123
sent. n. 124
sent. n. 127
sent. n. 134
sent. n. 142
sent. n. 149
sent. n. 153
sent. n. 164
sent. n. 176
sent. n. 180 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 181
sent. n. 194
sent. n. 199
sent. n. 207
sent. n. 208
sent. n. 213
sent. n. 214
sent. n. 215
sent. n. 236
sent. n. 239 (*ove non prevede ...*)
sent. n. 240
sent. n. 249
sent. n. 250 (allegata ord. di inammissibilità interventi)
sent. n. 254 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 255 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 259
sent. n. 263
sent. n. 264

sent. n. 265
sent. n. 269
sent. n. 271 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 272

3. MANIFESTA INFONDATEZZA

ord. n. 38 (*nella parte in cui prevede*)
ord. n. 38 (*nella parte in cui non prevede*)
ord. n. 54
ord. n. 91
ord. n. 117
ord. n. 136
ord. n. 138
ord. n. 162
ord. n. 185
sent. n. 214
ord. n. 222
ord. n. 238
ord. n. 243
ord. n. 279

4. INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 9
sent. n. 22
sent. n. 30
sent. n. 31
sent. n. 35
sent. n. 37
sent. n. 44
sent. n. 45
sent. n. 52
sent. n. 68
sent. n. 82
sent. n. 109
sent. n. 111
sent. n. 119
sent. n. 120
sent. n. 123
sent. n. 127
sent. n. 148
sent. n. 149
sent. n. 161
sent. n. 164
sent. n. 166
sent. n. 179
sent. n. 199
sent. n. 209
sent. n. 219
sent. n. 236
sent. n. 240
sent. n. 250
sent. n. 251
sent. n. 253
ord. n. 256

sent. n. 257
sent. n. 258
sent. n. 269
sent. n. 275 (inammissibilità dell'intervento)
sent. n. 276

5. MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ

ord. n. 2
ord. n. 11
ord. n. 12
ord. n. 19
ord. n. 34
ord. n. 38
ord. n. 38 (*nella parte in cui precluderebbe*)
ord. n. 46
ord. n. 48
ord. n. 54
ord. n. 55
ord. n. 58
ord. n. 71
ord. n. 79
ord. n. 88
ord. n. 91
ord. n. 95
ord. n. 97
ord. n. 129
ord. n. 130
ord. n. 137
ord. n. 138
ord. n. 167
ord. n. 171
ord. n. 184
ord. n. 187
ord. n. 188
ord. n. 189
ord. n. 210
ord. n. 211
sent. n. 214
ord. n. 221
ord. n. 222
ord. n. 233
ord. n. 243
ord. n. 244
ord. n. 248
ord. n. 266
ord. n. 279

6. RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A *QUO*

ord. n. 25
ord. n. 61
ord. n. 64
ord. n. 96
ord. n. 102
ord. n. 131
ord. n. 141
ord. n. 144
ord. n. 145
ord. n. 158
ord. n. 168
ord. n. 200

7. RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

ord. n. 24

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 5
sent. n. 6
sent. n. 8 (*nella parte in cui prevede che ...*)⁷
sent. n. 14
sent. n. 36
sent. n. 39
sent. n. 40
sent. n. 50
sent. n. 59
sent. n. 66
sent. n. 67 (*nella parte in cui, nell'introdurre ..., dispone che "...*")⁸
sent. n. 72
sent. n. 73
sent. n. 74
sent. n. 75
sent. n. 80
sent. n. 81
sent. n. 93
sent. n. 98
sent. n. 103
sent. n. 105
sent. n. 106
sent. n. 110
sent. n. 113
sent. n. 132
sent. n. 133
sent. n. 133 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 139
sent. n. 139 (*che ha aggiunto il comma ...*)
sent. n. 157
sent. n. 160 (*nella parte in cui inserisce l'art. ...*)⁹
sent. n. 170
sent. n. 172
sent. n. 173
sent. n. 174
sent. n. 175
sent. n. 190
sent. n. 228
sent. n. 229
sent. n. 232
sent. n. 234
sent. n. 235
sent. n. 245
sent. n. 260

⁷ Formula meramente descrittiva.

⁸ Id.

⁹ Id.

sent. n. 274

1.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.2.1 ABLATIVE

“limitatamente alla parte in cui prevede che ...”

sent. n. 98

“limitatamente all’inciso ...”

sent. n. 80

“limitatamente al riferimento alla lett. ... e alle parole “...””

sent. n. 41

“limitatamente alle parole ...”

sent. n. 73

sent. n. 80

sent. n. 174

“nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con specifico riferimento alla Regione ...”

sent. n. 13

“nella parte in cui ... consente ...”

sent. n. 139

sent. n. 139

“nella parte in cui dispone ...”

sent. n. 72

sent. n. 212

“nella parte in cui dispone che ... e nella parte in cui prevede ...”

sent. n. 80

“nella parte in cui impone ...”

sent. n. 231

“nella parte in cui ha introdotto ... la lett. ...”

sent. n. 60

“nella parte in cui prevede/prevedono ...”

sent. n. 192

sent. n. 212

sent. n. 252

“nella parte in cui si applica/trova applicazione/è applicabile ...”

sent. n. 191

sent. n. 212

sent. n. 231

“nella parte in cui si riferisce ...”

sent. n. 5

1.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui consente ... senza fare salvo ...”

sent. n. 232

“nella parte in cui non contempla ...”

sent. n. 212

“nella parte in cui non prevede ...”

sent. n. 170

“nella parte in cui non prevede ... e nella parte in cui non prevede ...”

sent. n. 80

“nella parte in cui non prevede la parola ... dopo le parole ... e prima delle parole ...”

sent. n. 252

“nella parte in cui prevedono che ... e non anche ...”

sent. n. 232

1.2.3. SOSTITUTIVE

“nella parte in cui fa riferimento a “...” anziché a “...””

sent. n. 107

“nella parte in cui (...) prevede che ... anziché ...”

sent. n. 59

sent. n. 80

sent. n. 192

“nella parte in cui stabilisce che ... anziché ...”

sent. n. 212

sent. n. 261

1.2.4. MISTE

“nella parte in cui prevedono che ... e non anche ...; e nella parte in cui si pone ...”

sent. n. 232

1.3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE

1.3.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE *TOUT COURT*

sent. n. 6 (*nei sensi di cui in motivazione*)

sent. n. 36

sent. n. 59

sent. n. 80

sent. n. 81

sent. n. 93

sent. n. 98

sent. n. 245

sent. n. 274

1.3.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.3.2.1. ABLATIVE

“limitatamente all’inciso ...”

sent. n. 190

2. NON FONDATEZZA

sent. n. 32
sent. n. 40
sent. n. 50
sent. n. 62
sent. n. 66
sent. n. 67 (*nei termini di cui in motivazione*)
sent. n. 77 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 80
sent. n. 93
sent. n. 98
sent. n. 105
sent. n. 114
sent. n. 114 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 118
sent. n. 125
sent. n. 126
sent. n. 133
sent. n. 140
sent. n. 143 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 151
sent. n. 152
sent. n. 154
sent. n. 157
sent. n. 165
sent. n. 169
sent. n. 169 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 170
sent. n. 174
sent. n. 182
sent. n. 190
sent. n. 191
sent. n. 192
sent. n. 195
sent. n. 212
sent. n. 231 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 232
sent. n. 237
sent. n. 237 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 245
sent. n. 247 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 252
sent. n. 261
sent. n. 261 (*nei termini di cui in motivazione*)
sent. n. 270 (*nei sensi di cui in motivazione*)

3. MANIFESTA INFONDATEZZA

sent. n. 175

sent. n. 231

4. INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 32

sent. n. 50

sent. n. 60

sent. n. 62

sent. n. 105

sent. n. 107

sent. n. 114

sent. n. 128

sent. n. 133

sent. n. 135

sent. n. 151

sent. n. 152

sent. n. 154

sent. n. 169

sent. n. 170

sent. n. 175

sent. n. 192

sent. n. 196

sent. n. 197

sent. n. 212

sent. n. 228

sent. n. 231

sent. n. 232

sent. n. 237

sent. n. 245

sent. n. 247

sent. n. 261

sent. n. 270

5. MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ

ord. n. 1

ord. n. 201

6. INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO/COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

sent. n. 157

sent. n. 170

sent. n. 173

7. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

sent. n. 33

sent. n. 50

sent. n. 170
sent. n. 234

8. ESTINZIONE DEL PROCESSO/GIUDIZIO

ord. n. 3
ord. n. 49
ord. n. 63
ord. n. 65
ord. n. 78
ord. n. 92
ord. n. 100
sent. n. 107
ord. n. 112
ord. n. 115
ord. n. 116
sent. n. 126
ord. n. 146
ord. n. 156
ord. n. 159
ord. n. 163
ord. n. 186
ord. n. 201
ord. n. 204
ord. n. 216
ord. n. 220
ord. n. 223
ord. n. 224
ord. n. 227

GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

1. FASE DI AMMISSIBILITÀ

1.1. AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 155
ord. n. 225 (respinge istanza di sospensione)
ord. n. 273

1.2. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 277
ord. n. 280

2. FASE DI MERITO

2.1. SPETTANZA AL SENATO DELLA REPUBBLICA E AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[rigetto dei ricorsi della Corte di cassazione]

sent. n. 262

2.2. IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 57

2.3. INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO

sent. n. 183

2.4. RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE

ord. n. 101

GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

1. NON SPETTANZA ALLO STATO

[accoglimento del ricorso regionale]

sent. n. 198 (*e per esso al Ministro dello sviluppo economico – annullamento del decreto*)

2. SPETTANZA ALLO STATO

[rigetto del ricorso regionale]

sent. n. 20 (*spettava alla Corte dei conti ...*)
sent. n. 150 (rigetto parziale)

3. INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO

sent. n. 10 (ricorso regionale – inammissibilità parziale)
sent. n. 150 (ricorso regionale – inammissibilità parziale)
ord. n. 202 (ricorso regionale)
ord. n. 203 (ricorso regionale)
sent. n. 230 (ricorso regionale) (allegata ord. di ammissibilità di intervento)

4. ESTINZIONE DEL PROCESSO

ord. n. 4

GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI *REFERENDUM*

1. AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA

sent. n. 27

sent. n. 28

2. INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA

sent. n. 26

GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI O ERRORI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

[“dispone che nella ordinanza/sentenza n. sia(no) corretto/i il/i seguente/i errore/i materiale/i:”]

ord. n. 278

ord. n. 281

[“dispone che nella sentenza n. ... le parole ... siano sostituite dalle parole ...”]

ord. n. 217

ord. n. 226

**ELENCO DELLE DICHIARAZIONI
DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

LEGGI STATALI

Dichiarazioni di illegittimità costituzionale

SENTENZA n. 7

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

SENTENZA n. 13

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9-*sexies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria.

SENTENZA n. 15

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che all'esito del processo di cui al primo periodo del medesimo comma 20, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

SENTENZA n. 21

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile;

2) *dichiara*, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art.

197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” divenuta irrevocabile.

SENTENZA n. 35

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parole «o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione»; dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell’art. 83»; e dell’art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015;

2) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale collegio plurinomiale prescelga.

SENTENZA n. 51

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

SENTENZA n. 75

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali).

SENTENZA n. 76

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-*bis*,».

SENTENZA n. 82

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica),

nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima;

SENTENZA n. 90

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati.

SENTENZA n. 104

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2012, limitatamente alle parole «al costo standard per studente»;

SENTENZA n. 147

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che «alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29» si applichino «le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge».

SENTENZA n. 170

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito;

SENTENZA n. 176

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 39, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

SENTENZA n. 177

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

SENTENZA n. 178

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

SENTENZA n. 191

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SENTENZA n. 192

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 536, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevedono che i decreti ministeriali ivi contemplati siano emanati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché d'intesa con la stessa Conferenza;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 524, 525 e 529, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevedono che i provvedimenti ivi contemplati siano adottati dalla Giunta regionale;

SENTENZA n. 205

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 206

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

SENTENZA n. 212

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui applica anche alle Province autonome le tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività ulteriori svolte dalle agenzie provinciali;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di modificare la propria legislazione secondo le disposizioni in esso contenute, in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, disponendo che i direttori generali delle agenzie sono nominati «tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprono incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici», è applicabile anche alle Province autonome;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui prevedono che il d.P.R. relativo alle modalità di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale

ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, si applichi anche alle Province autonome;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, stabilendo che restano efficaci le vigenti disposizioni regionali e provinciali «fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative», dispone la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui stabilisce che le Province autonome devono recepire l'intera legge statale, anziché limitarsi ad imporre un onere di adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata;

SENTENZA n. 231

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 541, lettera *a*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 574, lettera *b*), della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui impone alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare misure alternative al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario;

SENTENZA n. 235

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).

SENTENZA n. 241

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

SENTENZA n. 242

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» – nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

SENTENZA n. 251

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

SENTENZA n. 252

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, prevede «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

SENTENZA n. 258

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità;

SENTENZA n. 261

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;

SENTENZA n. 267

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 318 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).

SENTENZA n. 268

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.

LEGGI REGIONALI

Dichiarazioni di illegittimità costituzionale

REGIONE ABRUZZO

SENTENZA n. 36

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38 recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4, 5, 8, 11 e 12.

SENTENZA n. 39

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 (Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese).

SENTENZA n. 59

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l'uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media»;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016;

5) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016.

SENTENZA n. 60

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)» nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) all'art. 19-bis, la lettera d) del comma 2.

SENTENZA n. 74

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011).

SENTENZA n. 89

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015);

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della medesima legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della medesima legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della medesima legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, intitolata «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative».

REGIONE BASILICATA

SENTENZA n. 5

dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 6 e 8, quest'ultimo nella parte in cui si riferisce al comma 6, dell'art. 42 della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia

di gestione del ciclo dei rifiuti).

SENTENZA n. 8

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, recante «Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)», nella parte in cui prevede che «[n]ell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria».

SENTENZA n. 72

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a) e c), e 3 della legge della Regione Basilicata 26 novembre 2015, n. 53 (Disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2016, n. 17 (Modifiche a norme in materia di sanità), nella parte in cui dispone che «all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2015, n. 53, la data del “31 luglio 2016” è sostituita dalla data del “31 dicembre 2016”».

SENTENZA n. 73

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 42 e 44, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 20 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014), come sostituito dall'art. 63, comma 1, della legge della Regione Basilicata n. 5 del 2016, limitatamente alle parole «al netto della spesa per il personale del sistema dell'emergenza urgenza 118 e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ancora strutturata alla data del 31 dicembre 2004».

REGIONE CALABRIA

SENTENZA n. 30

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali), nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia;

SENTENZA n. 106

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10 (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche).

SENTENZA n. 190

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali – modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29);

2) *dichiara*, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *d*), della legge della Regione Calabria n. 11 del 2016, limitatamente all'inciso «, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali»;

REGIONE CAMPANIA

SENTENZA n. 107

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), come sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera *l*), della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e per il rilancio della economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016), nella parte in cui fa riferimento «alla stessa legge» anziché «alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente»;

SENTENZA n. 246

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)», nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta), limitatamente alle parole «e paesaggistici», contenute nel comma 1 di tale articolo.

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA n. 98

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, della legge della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), come modificata dall'art. 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge regionale n. 29 del 2005;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge regionale n. 29 del 2005, come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2016 e successivamente dall'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio);

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2016, limitatamente alla parte in cui prevede che ai «centri commerciali naturali» possano aderire anche «la Camera di commercio e il Comune competente per territorio»;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2016;

REGIONE LIGURIA

SENTENZA n. 50

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Liguria 2 aprile 2015, n. 11, recante «Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)»;

SENTENZA n. 139

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 88 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)», che ha aggiunto il comma 8-bis all'art. 16 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 89, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 18 della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 35, comma 9, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di «cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore».

SENTENZA n. 160

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione», nella parte in cui inserisce l'art. 8-*quater*, secondo e terzo periodo, nella legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria).

SENTENZA n. 172

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità).

SENTENZA n. 173

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)».

SENTENZA n. 274

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 9 agosto 2016, n. 20 (Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2015).

REGIONE LOMBARDIA

SENTENZA n. 175

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, della legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

REGIONE MOLISE

SENTENZA n. 14

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza).

SENTENZA n. 132

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali).

REGIONE PIEMONTE

SENTENZA n. 66

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n. 11 recante «Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica)»;

REGIONE PUGLIA

SENTENZA n. 40

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 8, secondo periodo, e comma 9, della legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa);

SENTENZA n. 85

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede che

«[a]gli scarti e ai sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi».

SENTENZA n. 105

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)»;

SENTENZA n. 110

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)».

SENTENZA n. 121

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).

SENTENZA n. 260

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Puglia 2 ottobre 2015, n. 28 (Autorizzazione al prelievo in deroga dello *sturnus vulgaris*).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

SENTENZA n. 6

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018);

2) *dichiara*, in via consequenziale, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della legge reg. Sardegna n. 6 del 2016 nei sensi di cui in motivazione.

SENTENZA n. 103

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 12, 4, commi 24, 25, 26 e 27, e 8, comma 13, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)».

SENTENZA n. 245

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 ottobre 2016, n. 25, recante «Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016;

REGIONE SICILIANA

SENTENZA n. 93

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19, recante «Disciplina in materia di risorse idriche»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

4) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, lettera i), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 12, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

SENTENZA n. 113

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione siciliana 17

maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie) che ha modificato l'art. 49, comma 17, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale).

SENTENZA n. 133

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 49, comma 5, comma 7, primo periodo, nei sensi di cui in motivazione, e secondo periodo; 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale);

SENTENZA n. 229

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione siciliana 29 settembre 2016, n. 20 (Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie).

SENTENZA n. 232

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera *f*), della legge della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), nella parte in cui consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di cui agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) senza fare salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, qualora prevista;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 3, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che «[...] il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda» (comma 1) e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell'intervento; e nella parte in cui si pone «un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni» (comma 3) dalla presentazione dell'istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 3, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016;

REGIONE TOSCANA

SENTENZA n. 157

2) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge

della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015);

REGIONE UMBRIA

SENTENZA n. 234

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Umbria 17 agosto 2016, n. 10, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)»;

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

SENTENZA n. 52

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), nella parte in cui prevede che si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge all'incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco;

2) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010, nella parte in cui prevede che si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge all'incarico di Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco;

REGIONE VENETO

SENTENZA n. 41

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente al riferimento alla lettera «b)» dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004 e alle parole «e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente».

SENTENZA n. 67

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante «Norme per il

governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), nella parte in cui, nell’introdurre nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), l’art. 31-ter, al suo comma 3, dispone che «Nella convenzione può, altresì, essere previsto l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto»;

SENTENZA n. 81

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilità regionale 2016);

2) *dichiara*, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2016.

SENTENZA n. 174

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 55, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 giugno 2016, n. 18 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport);

2) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 65 della legge regionale n. 18 del 2016;

3) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18 del 2016;

4) *dichiara* l’illegittimità costituzionale del comma 3-*bis* dell’art. 20 della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), inserito dall’art. 69, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2016, limitatamente alle parole «e del fucile»;

5) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 71 della legge regionale n. 18 del 2016;

SENTENZA n. 218

dichiara l’illegittimità costituzionale, a far tempo dal 31 luglio 2007, dell’art. 7 comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale), nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km.

LEGGI PROVINCIALI
Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA n. 80

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n. 17 (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali), nella parte in cui non prevede che l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali provinciali e dei loro enti ed organismi strumentali è disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nella parte in cui non prevede che al legislatore provinciale rimane attribuita una competenza normativa che non sia in contrasto con le disposizioni della armonizzazione, del coordinamento nazionale della finanza pubblica, del rispetto dei vincoli europei e della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della medesima legge prov. n. 17 del 2015, limitatamente alle parole «o entro altro termine stabilito con accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, riferiti a un orizzonte temporale almeno triennale»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della medesima legge prov. n. 17 del 2015, nella parte in cui dispone che ciascun ente locale provinciale applica i principi contabili stabiliti «dalla presente legge» e nella parte in cui prevede «ferme restando le disposizioni previste dalla presente legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile»;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della medesima legge prov. n. 17 del 2015;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della medesima legge prov. n. 17 del 2015, limitatamente all'inciso «salvo le eccezioni previste dall'articolo 37, comma 1»;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della medesima legge prov. n. 17 del 2015, nella parte in cui prevede che il documento unico di programmazione sia presentato al Consiglio entro il 31 ottobre di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni anziché entro il 31 luglio;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della medesima legge prov. n. 17 del 2015;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 3, della medesima legge prov. n. 17 del 2015, nella parte in cui prevede per la presentazione dello schema di bilancio finanziario e del documento unico di programmazione, nonché per la deliberazione del bilancio di previsione, termini diversi da quelli stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della medesima legge prov. n. 17 del 2015;

10) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della medesima legge prov. n. 17 del

2015;

11) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, della medesima legge prov. n. 17 del 2015;

12) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3; 3, 4, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano);

SENTENZA n. 193

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), riprodotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.

SENTENZA n. 228

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 32, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano);

INDICE DELLE VOCI

(decisioni contenenti profili sostanziali)

ACQUE	sent. nn. 77, 229
AMBIENTE	sent. nn. 132, 212, 218, 232
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	sent. n. 8
APPALTI PUBBLICI	sent. nn. 27, 254
ARBITRATO	sent. n. 30
ASSISTENZA	sent. n. 53
AUTODICHA	sent. nn. 213, 262
AVVOCATURA DELLO STATO	sent. n. 236
BANCA E ISTITUTI DI CREDITO.....	sent. n. 242
BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA	sent. nn. 6, 7, 13, 62, 80, 89, 143, 151, 154, 165, 169, 228, 235, 237, 247, 252, 270, 274
CACCIA.....	sent. nn. 74, 139, 174, 260
CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE.....	sent. n. 232
CAMERE DI COMMERCIO.....	sent. nn. 86, 261
CAVE E MINIERE	sent. n. 170
CITTADINANZA	sent. n. 258
COMMERCIO	sent. n. 98
CONFESSIONI RELIGIOSE	sent. n. 67
CONSIGLIO REGIONALE.....	sent. n. 214
CONTRATTI PUBBLICI	sent. n. 191
CORTE DEI CONTI	sent. nn. 10, 80, 228
DELEGAZIONE LEGISLATIVA	sent. nn. 51, 214, 261
DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DELLE REGIONI	sent. nn. 29, 40, 157
DISABILE.....	sent. n. 258
EDILIZIA E URBANISTICA.....	sent. nn. 41, 50, 60, 73, 84, 107, 125, 232
ELEZIONI.....	sent. nn. 35, 56;; ord. n. 277
ENERGIA.....	sent. nn. 16, 39, 51, 59, 105, 114, 170, 175, 232
ENTI LOCALI	sent. nn. 103, 134, 150, 228
ENTI PUBBLICI.....	sent. n. 103
ESECUZIONE FORZATA	sent. n. 176
ESECUZIONE PENALE	sent. nn. 43, 76, 83, 90, 119; ord. n. 117
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORDATARIE.....	sent. n. 255; ord. nn. 162, 222
FARMACIA	sent. n. 66
FAUNA	sent. n. 98
FILIAZIONE.....	sent. nn. 76, 272
FORMAZIONE PROFESSIONALE	sent. n. 126
FORZE DI POLIZIA.....	sent. n. 81
GIOCO E SCOMMESSE.....	sent. n. 108

GRATUITO PATROCINIO	sent. nn. 81, 172, 178, 219
HABITAT	sent. n. 195
IMPIEGO PUBBLICO	sent. nn. 15, 32, 52, 72, 81, 110, 113, 124, 153, 160, 175, 191, 234, 251
IMPOSTE E TASSE	sent. nn. 47, 69, 85, 118, 133, 140, 149, 51, 153, 177, 181, 240, 242, 245, 249, 264, 269; ord. n. 243
INDUSTRIA	sent. n. 182
IPOTECA	sent. n. 271
ISTRUZIONE	sent. n. 251
LAVORO	sent. nn. 26, 27, 28, 53, 111, 121, 153, 194; ord. nn. 2, 91
LEGGE RINFORZATA	sent. nn. 235, 237
LIBERTÀ RELIGIOSA	sent. n. 67
LINGUA	sent. nn. 42, 67, 191
LOCAZIONE	sent. n. 87; ord. n. 238
MAFIA E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	sent. n. 99
MAGISTRATURA	sent. n. 164; ord. n. 233
MASO CHIUSO	sent. n. 193
MEDICI	sent. n. 126
MILITARI	sent. n. 215
MISURE CAUTELARI	sent. nn. 17, 263; ord. n. 136
MISURE DI PREVENZIONE	sent. n. 208
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	sent. n. 257
ORDINAMENTO PENITENZIARIO	sent. n. 122
PAESAGGIO	sent. nn. 50, 103, 246
PARCHI	sent. nn. 36, 74
PARLAMENTO	sent. nn. 213, 262
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	sent. n. 191
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	sent. n. 262
PREVIDENZA	sent. nn. 7, 23, 82, 124, 147, 148, 166, 250, 259
PROCESSO AMMINISTRATIVO	sent. n. 94, 123
PROCESSO CIVILE	sent. n. 241; ord. n. 162
PROCESSO PENALE	sent. nn. 17, 18, 20, 21, 31, 206, 239, 253; ord. n. 54
PROCESSO TRIBUTARIO	sent. n. 199; ord. n. 38
REATI E PENE	sent. nn. 43, 68, 99, 109, 120, 127, 142, 179, 205, 207, 215, 265; ord. nn. 12, 24, 48, 279
REFERENDUM ABROGATIVO	sent. nn. 26, 27, 28
REGIONI (IN GENERE)	sent. nn. 5, 8, 10, 13, 14, 30, 32, 36, 39, 40, 41, 47, 50, 56, 59, 60, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 84, 85, 89, 105, 106, 107, 108, 110, 121, 125, 132, 139, 143, 150, 152, 154, 157, 160, 165, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 182, 190, 191, 192, 195, 198, 218, 231, 234, 237, 246, 252, 260, 261, 274
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME	sent. nn. 6, 52, 62, 80, 93, 98, 103, 113, 118, 125, 126, 133, 140, 143, 151,

	154, 191, 193, 212, 228, 229, 231, 232, 237, 245, 247, 252, 270
RIFIUTI.....	sent. nn. 5, 75, 85
RINVIO PREGIUDIZIALE	ord. n. 24
SANITÀ PUBBLICA.....	sent. nn. 70, 231, 268
SANZIONI AMMINISTRATIVE	sent. nn. 43, 51, 68
SEQUESTRO GIUDIZIARIO	sent. n. 267
SERVIZI PUBBLICI LOCALI	sent. nn. 93, 173
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.....	sent. nn. 14, 72, 73, 106, 110, 121, 169, 190, 192, 231, 234; ord. n. 243
STATO CIVILE	sent. n. 180; ord. n. 185
STRANIERO.....	sent. nn. 45, 142, 275
SUCCESSIONE	sent. n. 193
TERRENI AGRICOLI	sent. n. 105
TRASPORTO.....	sent. n. 152
UNIVERSITÀ	sent. nn. 42, 104
USI CIVICI	sent. n. 103